Procura della Repubblica di Biella

presso il Tribunale Ordinario

# 4d) art.-186-comma-1-e-2-lett.-c-notturno (senza attenuanti) (tasso alcolemico da 2.51 g/l)

**IMPUTAZIONE TIPO**

del reato di cui agli artt. 186 commi 1 e 2 lett. c) e 186 bis, comma 3, D.Lvo 30.4.1992 nr. 285 e succ. modif., perché si poneva alla guida del veicolo tg in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcooliche (tasso alcolemico accertato pari a g/l alle ore , g/l alle ore ).

Con le aggravanti di essere persona minore degli anni ventuno, neopatentato, ovvero soggetto che esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose, e di aver commesso il fatto in orario notturno (dopo le ore 22 e prima delle ore 7).

Commesso in il

|  |
| --- |
| **PENA IN CASO DI PATTEGGIAMENTO ENTRO LA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO**p.b. euro 2.700,00 di ammenda e mesi 10 di arresto, aumentata per l’aggravante di cui all’art 186 c. 2 sexies del D.Lvo 30.4.1992 nr. 285 ad euro 3.600,00 e mesi 10 di arresto, ridotta ex art. 444 c.p.p. alla **pena finale di euro 2.400,00 di ammenda e mesi \_6 giorni 20\_di arresto.**Sanzione amministrativa accessoria: sospensione della patente di guida per anni uno e confisca del veicolo se di proprietà del contravventore. In caso di proprietà del veicolo in capo a terzo estraneo del reato: sospensione della patente di guida per anni due. |

|  |
| --- |
| **PENA IN CASO DI PATTEGGIAMENTO DOPO LA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO**p.b. euro 5.400,00 di ammenda e anni 1 giorni 10 di arresto, aumentata per l’aggravante di cui all’art 186 c. 2 sexies del D.Lvo 30.4.1992 nr. 285 ad euro 7.200,00 e anni 1 giorni 10 di arresto, ridotta ex art. 444 c.p.p. alla **pena finale di euro 4.800,00 di ammenda e mesi 8 giorni 7\_di arresto.**Sanzione amministrativa accessoria: sospensione della patente di guida per anni uno e confisca del veicolo se di proprietà del contravventore. In caso di proprietà del veicolo in capo a terzo estraneo del reato: sospensione della patente di guida per anni due. |

ATTENZIONE: nei casi previsti dall’art. 186-bis lett. d) (conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati) quando il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l è prevista la REVOCA della patente di guida (cfr. art. 186-bis, co. 5).